



**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

# REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO

## Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Giunta Comunale n. 201 del 01/12/2011	Approvazione del regolamento comunale
Giunta Comunale n. 234 del 29/12/2011	Approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, del Regolamento per la costituzione del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" e del Regolamento sul funzionamento del Servizio Ispettivo, quali appendici del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 1° dicembre 2011.
Giunta Comunale n. 50 del 04/04/2013	Approvazione delle modifiche al regolamento comunale (art. 4 e 6)
Giunta Comunale n. 222 del 19 /10/2022	Modifica del Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 4/04/2013.

## **INDICE**

Articolo 1 – oggetto, finalità, ambito applicativo .....	1
Articolo 2 – presupposti per il conferimento .....	1
Articolo 3 – esclusioni .....	2
Articolo 4 – procedure comparative e criteri di selezione .....	3
Articolo 5 – Abrogato .....	4
Articolo 6 – presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.....	4
Articolo 7 – formalizzazione dell’incarico .....	4
Articolo 8 – norme procedurali .....	4
Articolo 9 – verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico .....	5
Articolo 10 – entrata in vigore .....	5

## **Articolo 1 – oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della Legge 244/2007, nonché della disciplina prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine annualmente è individuato il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione risultante dal programma per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale di norma entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il programma per l'affidamento degli incarichi deve essere coerente con i programmi e i progetti del Documento Unico di Programmazione e con gli stanziamenti del bilancio pluriennale. La previsione degli incarichi nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale è da intendersi come requisito di legittimità.

4. Le seguenti disposizioni, formulate nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale:

- a) indicano le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni;
- b) sono finalizzate a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi individuali esterni viene fissato nel bilancio preventivo dell'Ente e nel relativo Piano Esecutivo di Gestione;
- c) forniscono indicazioni a tutte le società "in house" facenti capo al Comune di Cremona, le quali sono tenute ad osservarne i principi trasmettendo preventivamente i provvedimenti di volta in volta adottati per incarichi individuali di lavoro autonomo onde verificarne la compatibilità da parte dell'Ente Locale Comune di Cremona.

## **Articolo 2 – presupposti per il conferimento**

1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale i Dirigenti conferiscono incarichi individuali di lavoro autonomo, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio Comunale. Gli incarichi devono essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo ad alto contenuto professionale e devono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. È possibile prescindere dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Le tipologie di incarico possono essere individuate nelle seguenti:

- a) “incarichi di studio” consistenti in una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) “incarichi di ricerca” che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’Amministrazione;
- c) “incarichi di consulenza” che possono assumere contenuto vario e che si traducono in un mero apporto al processo decisionale (es: richiesta pareri ad esperti);
- d) “altri incarichi di collaborazione” consistenti in attività di natura altamente qualificata, con contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.
- e) ABROGATO

Per quanto concerne gli incarichi di consulenza, di studio e ricerca, i Dirigenti dovranno acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona.

2. Ai Dirigenti compete il compito della verifica puntuale dell’efficacia degli incarichi e l’applicazione delle modalità di cui al presente articolo.

3. Il Dirigente competente che conferisce l’incarico deve avere preliminarmente accertato:

- l’assenza all’interno dell’Ente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, di figure professionali per il soddisfacimento dell’esigenza per la quale si procede;
- l’insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica o il ricorso ad un’assunzione straordinaria per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

L’incarico attribuito, di natura temporanea, richiede:

- una adeguata motivazione, previa valutazione dell’interesse pubblico da perseguire;
- l’indicazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità economica rispetto all’utilità conseguita dall’Amministrazione.

L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Cremona, deve risultare coerente con gli obiettivi e i progetti specifici determinati dall’Amministrazione, secondo le esigenze di funzionalità dell’ente e con le attività e i progetti inseriti nel Programma per l’affidamento degli incarichi approvati dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 3 – esclusioni**

Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:

- a) gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione e ai membri di commissioni di gara e di concorso;
- b) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
- c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il

- collaboratore svolga in maniera saltuaria;
- d) gli incarichi per servizi notarili e i singoli incarichi legali di rappresentanza, patrocinio e difesa in giudizio dell'amministrazione, contemplati dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 come servizi;
  - e) gli incarichi che sono da attribuire a soggetti non residenti in Italia per attività da eseguirsi in via personale fuori dal territorio nazionale;
  - f) prestazione di servizio il cui esito finale assume, all'interno dei vari procedimenti amministrativi, "funzione autonoma e stabile", dovendo farsi riferimento al risultato della prestazione (ossia prestazione che conferisce nel procedimento un apporto conoscitivo o accertativo, che l'organo amministrativo recepisce *sic et simpliciter* senza discostarsene, e che va a costituire una fase a sé stante nella sequenza"); tale fase è chiaramente imputabile al prestatore con "rischio di impresa" a suo carico).

#### **Articolo 4 – procedure comparative e criteri di selezione**

1. I Dirigenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, procedono all'affidamento degli incarichi professionali mediante procedure comparative da effettuarsi tramite scheda tecnica che puntualizzi:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto.

2. In termini comparativi sono valutati:

- gli elementi economici delle proposte;
- gli elementi curriculari di qualità dei candidati;
- le abilità professionali riferibili allo svolgimento del lavoro;
- le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, il Dirigente può definire ulteriori criteri di selezione.

3. In caso di mancata presentazione delle offerte richieste dalla avviata procedura comparativa, il Dirigente può procedere direttamente al conferimento dell'incarico esterno, tenendo presenti, comunque, i principi di economicità e funzionalità delineati dal presente Regolamento.

4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

5. Le procedure di cui sopra devono, in ogni caso, essere adeguatamente pubblicizzate con apposito avviso pubblicato di norma per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web del Comune e all'albo pretorio *on-line*.

#### **Articolo 5 – abrogato**

## **Articolo 6 – presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative**

1. I Dirigenti possono conferire incarichi professionali esterni, in via diretta e senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni analiticamente riportate nel provvedimento di incarico:

- a) in casi di particolare urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- b) in caso di infungibilità, ossia, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea ovvero da soggetti privati, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

## **Articolo 7 – formalizzazione dell'incarico**

1. I Dirigenti formalizzano l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga, in via eccezionale, al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito.

3. Il disciplinare d'incarico figurerà in allegato alla determinazione del Dirigente competente all'adozione. Tale determinazione dovrà dare atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, dovrà inoltre contenere il riferimento ai programmi/progetti del Documento Unico di Programmazione e/o agli obiettivi di PEG/Piano della Performance/PIAO interessati oltre che la previsione dell'incarico nell'ambito del Programma approvato dal Consiglio Comunale.

4. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico affidato.

## **Articolo 8 – norme procedurali**

1. Alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente devono essere allegati lo schema del disciplinare d'incarico, il *curriculum vitae* dell'incaricato e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità sottoscritta dall'incaricato.

2. La pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione all'incaricato dei relativi compensi di affidamento dell'incarico.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi inerenti l'Anagrafe delle Prestazioni, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora trattasi di collaboratori dipendenti da altre Amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo, a' sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, chiedere la dovuta autorizzazione all'Ente di appartenenza e comunicare alla medesima Amministrazione i compensi previsti ed erogati nell'anno precedente, la durata dell'incarico ed il contenuto della prestazione. Resta fermo l'obbligo da parte del Dirigente di verificare l'insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse ed incompatibilità.

#### **Articolo 9 – verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Ai fini della liquidazione, il Dirigente acquisisce lo studio, la ricerca o il parere oggetto dell'incarico o comunque una relazione o un riscontro puntuale riguardante la prestazione fornita. La liquidazione del compenso resta, in ogni caso, subordinata al buon esito dell'incarico.

#### **Articolo 10 – entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cremona nell'apposita sezione dedicata ai Regolamenti dell'Ente.